



Rep. Ord. n° 152 del 14/04/2011

Oggetto: Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Mestre Centro (ZTL VAM 1)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2004 il PGTU è stato aggiornato con l'introduzione di una generale disciplina delle limitazioni alla circolazione a tutti i veicoli a motore e l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL VAM – Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore), con l'obiettivo di:

- limitare i transiti di determinate categorie di veicoli a una o più zone, al fine di ridurre i transiti di attraversamento con indirizzo verso percorsi alternativi esterni alle zone a traffico limitato stesse, senza pedaggio e praticabili senza aumenti di percorrenza incompatibili con le esigenze di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- differenziare le categorie di veicoli e di utenti cui è consentita la circolazione nelle singole zone, in relazione alle diversificate esigenze di mobilità che le caratterizzano;

Considerato che:

– con ordinanza sindacale n°689 del 05/06/1989 e s.m.i. è stato istituito, nell'ambito del territorio della Terraferma, il divieto di transito agli autocarri adibiti al trasporto di cose ed aventi massa a pieno carico superiore a 3.5 t, ad esclusione di alcuni itinerari sui quali, in deroga e secondo specifiche prescrizioni, è consentito il transito di detti veicoli;

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 13/07/2007 è stata approvata l'unificazione della regolamentazione della circolazione nelle diverse parti del territorio comunale, in materia di provvedimenti quali la ZTL BUS, la sopra citata ZTL VAM, la regolamentazione per il trasporto di merci, la regolamentazione della circolazione a targhe alterne e per veicoli non catalizzati per motivi ambientali;

– la Deliberazione n° 388 del 13/07/2007 articola la ZTL VAM in più zone, e per ciascuna di esse stabilisce diverse modalità di circolazione per le diverse categorie di veicoli a motore. Le zone sono così organizzate:

ZTL - VAM 1:	Mestre Centro
ZTL - VAM 2:	Tessera
ZTL - VAM 3:	Favaro (successivamente articolata in Favaro, Campalto e Dese)
ZTL - VAM 4:	Zelarino-Chirignago-Terraglio
ZTL - VAM 5:	Marghera Centro
ZTL - VAM 6:	Marghera Zona Industriale
ZTL - VAM 7:	Marghera Commerciale
ZTL - VAM 8:	Malcontenta
ZTL - VAM 9:	Venezia C.S.
ZTL - VAM 10:	Lido e Pellestrina

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità Terrestre
Dirigente arch. Loris Sartori

*Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9421
fax 041.545.9490*

*Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori*

*Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Angela Scolaro*



Convenuto che:

- si rende necessario aggiornare le disposizioni che regolano la circolazione dei mezzi pesanti all'interno del Comune di Venezia in linea con i contenuti dell'ordinanza sindacale n° 689 05/06/1989, pubblicata antecedentemente l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada;
- si rende necessario differenziare parte della Zona a Traffico Limitato in relazione alla tipologia del contesto edilizio e socioeconomico, apportando una variazione delle regole di circolazione;
- che il nuovo provvedimento andrà a sostituire i contenuti dell'ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989 esclusivamente sulla porzione di territorio interessato dalla presente ordinanza, mantenendo invece inalterate le disposizioni previste dall'ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989 sulla viabilità esterna alla Zona a Traffico Limitato;

Accertato che:

- l'istituzione delle ZTL VAM, consente di regolamentare la circolazione anche per le operazioni di carico scarico e per il transito dei mezzi pesanti, nonché di ridurre al meglio il traffico di attraversamento, dirottandolo su percorsi alternativi esterni;
- l'istituzione delle ZTL VAM consente inoltre una gestione automatica del controllo delle limitazioni alla circolazione attraverso la realizzazione di varchi elettronici, da collocarsi all'ingresso delle zone e potenzialmente in futuro anche all'uscita;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 388 del 13/07/2007 sul territorio della Municipalità di Mestre Carpenedo, ed in particolare sulla porzione del territorio identificato con l'acronimo di ZTL VAM 1, esclusivamente e relativamente al paragrafo 2.3.2 dell'Allegato 1 alla sopraccitata deliberazione, inerente il transito di veicoli adibiti al trasporto di cose e con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

Visti

- ordinanza dirigenziale n° 233 del 23/05/2006 "Accesso e circolazione in zone a traffico limitato - criteri generali" e s.m.i. ;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione codice della strada" ;
- la Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000 pubblicata in G.U.n. 301 del 28/12/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme



del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

istituire una Zona Traffico Limitato, denominata ZTL VAM 1, per veicoli a motore non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, regolamentata con la seguente disciplina:

1. segnalare l'inizio e la fine dell'area soggetta alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento e definita nell'allegato della presente ordinanza. Sono escluse dall'area individuata le strade interne alle Zone a Traffico Limitato di Mestre Centro regolate dall' Ordinanza Dirigenziale n. 233/2006 e s.m.i.;
2. fissare il divieto di transito (accesso e circolazione) ai complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone. I complessi di veicoli che devono accedere per operazioni di carico/scarico devono richiedere uno specifico permesso alla Direzione Mobilità e Trasporti, contenete l'orario, l'itinerario e le eventuali altre speciali condizioni e cautele;
3. i veicoli isolati con massa a pieno carico superiore a 3,5 t possono circolare per operazioni di carico/scarico all'interno della ZTL secondo le modalità di seguito indicate:

3.1 Circolazione consentita lungo le seguenti strade senza limitazioni di orario:

VIA	tratto
via Miranese	nel tratto compreso tra l'accesso alla tangenziale e la rotatoria con via Giustizia
via Giustizia	
via Cà Marcello	
rampa Cavalcavia	solo in direzione Cavalcaferrovia
corso del Popolo	nel tratto compreso tra rampa Cavalcavia e via Torino
via Cappuccina (*)	solo in direzione stazione e nel tratto compreso tra rampa Cavalcavia e via Cà Marcello
viale Ancona	
via Torino	
via Linghinal	
via Rossetto	
via Ticozzi	
via Paganello	
via Cappelletto	
via Altobello	nel tratto compreso tra via Torino e via Perugia
via Perugia	
via Forte Marghera	nel tratto compreso tra via Sansovino e San Giuliano
via Porto di Cavergnago	nel tratto compreso tra la SR14 e via Pertini

3.2 Circolazione consentita lungo le seguenti strade e nelle seguenti fasce orarie:



- dalle ore 06.00 alle ore 07.30;
- dalle ore 09.00 alle ore 11.30;
- dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

VIA	tratto
Corso del Popolo	nel tratto compreso tra via Torino e via Pepe
Via Pepe	
Piazza XXVII Ottobre	
Rampa Cavalcavia	
Via Bissuola	
Via Ca' Rossa	
Via Cappuccina	I tratti compresi tra via Carducci e via Tasso e tra via Rampa Cavalcavia e via Sernaglia
Via Carducci	
Via Castellana	
Via Circonvallazione	
Via Colombo	Tratto compreso tra Piazza XXVII Ottobre e viale San Marco
Via Da Verrazzano	
Via Don Sturzo	
Via Einaudi	nel tratto compreso tra via Circonvallazione e via Padre Giuliani
Via Filiasi	
Via Forte Marghera	nel tratto compreso tra piazza Barche e viale Sansovino
Via Fradeletto	
Via Milano	
Via Miranese	
Via P.Giuliani	
Via Pasqualigo	
Via Pertini	
Via Piave	
Via San Dona'	
Viale Sansovino	
Via Sernaglia	
Via T.Belfredo	nel tratto compreso tra via Circonvallazione e via Filiasi
Via Tasso	
Via Terraglio	in direzione sud sino a via Da Verrazzano
Via Trento	
Via Zanotto	
Viale Garibaldi	
Viale S.Marco	
Viale Stazione	
Via Vespucci	

Qualora le operazioni di carico/scarico dovessero svolgersi al di fuori di tali fasce orarie è necessario un permesso di circolazione rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti;

3.3 Qualora le operazioni di carico/scarico dovessero svolgersi lungo la viabilità non citata nelle tabelle di cui al punto 3.1 e 3.2 è necessario un permesso di circolazione rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, con l'indicazione dell'itinerario;



4. Ai fini della presente ordinanza, è definita operazione di carico/scarico ogni operazione dettata da esigenze lavorative, tecniche o commerciali, compresi gli accessi ai cantieri, le operazioni di installazione/manutenzione/riparazione di manufatti, di strutture o degli stessi veicoli;
5. I conducenti sono tenuti a dimostrare agli organi di controllo che le operazioni di carico/scarico si svolgono effettivamente all'interno della ZTL VAM 1, esibendo, su richiesta degli organi di polizia stradale, l'idonea documentazione (scheda di trasporto o documento alternativo o equipollente, ove previsti, oppure altra documentazione idonea a dimostrare le località di carico/scarico);
6. L'ingresso e l'egresso da sedi di attività artigianali, commerciali, industriali insediate all'interno della ZTL-VAM 1, con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, sono disciplinati con apposito permesso, avente validità annuale, rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, indicante l'orario, l'itinerario e le eventuali altre speciali condizioni e cautele, previa presentazione di certificato di agibilità della sede e iscrizione alla camera di commercio (oppure domanda di condono con riscontro della data di presentazione all'amministrazione);
7. il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t che devono accedere a cantieri temporanei ubicati all'interno della ZTL VAM 1 è subordinato al rilascio di specifico permesso avente validità determinata, rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, con l'indicazione dell'orario, dell'itinerario e di eventuali altre speciali condizioni e cautele;
8. I veicoli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali, ai sensi dell'art. 10 del Nuovo codice della Strada, restano soggetti a specifica autorizzazione rilasciata o dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade e le strade statali e militari, o dalla Provincia di Venezia, su delega della Regione Veneto, per la rimanente rete viaria, previo il nulla osta del Comune di Venezia per la viabilità di competenza;
9. i veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168 del Nuovo codice della strada, restano soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a specifica autorizzazione rilasciata o dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade e le strade statali e militari, o dalla Provincia di Venezia, su delega della Regione Veneto, per la rimanente rete viaria, previo il nulla osta del Comune di Venezia per la viabilità di competenza;
10. sono esclusi dalle limitazioni i veicoli immatricolati ai sensi degli artt. 12,138 e 177 del D. Lgs. n. 285/1992;
11. Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni indicate nella presente ordinanza l'accesso e la circolazione dei veicoli appartenenti a enti pubblici o che svolgono servizi pubblici, per operazioni di carico/scarico interne alla ZTL VAM 1. A carattere non esaustivo si elencano le seguenti categorie:
 - veicoli di pronto soccorso;
 - veicoli del Comune di Venezia;
 - veicoli della Regione Veneto;
 - veicoli della Provincia di Venezia;
 - veicoli dello Stato;
 - veicoli di ANAS S.p.A.;
 - veicoli di Veneto Strade S.p.A;
 - veicoli della Protezione Civile;
 - veicoli dei consorzi di bonifica;



- veicoli dei gestori di energia elettrica, acqua, gas;
- veicoli dei gestori dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia;
- veicoli dei gestori dei servizi di telecomunicazione;
- veicoli dei gestori dei servizi di soccorso stradale;
- veicoli dei gestori dei servizi di trasporto e raccolta rifiuti del Comune di Venezia;
- veicoli dei gestori delle fognature del Comune di Venezia;
- veicoli dei gestori del verde pubblico del Comune di Venezia;
- veicoli dei gestori della viabilità del Comune di Venezia;
- i veicoli delle imprese appaltatrici di servizi pubblici, purché muniti a bordo di copia di lettera di incarico del gestore titolare della deroga.

Il rilascio di specifici permessi di cui ai punti 2, 3, 6 e 7 è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria previsti a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della pratica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Società ASM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi della Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000 pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2000. A tal fine i segnali permanenti in contrasto vanno rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità-Settore Mobilità (fax 0415459490), alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma, alla Direzione Polizia Municipale e alla Municipalità in relazione alle competenze sulla viabilità, tramite inoltro di verbale riportante la data e l'ora dell'installazione della segnaletica.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Dell'avvenuta installazione e/o rimozione della segnaletica va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo codice della strada.

Mestre, 14 aprile 2011

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori